



La CU e il Fondo Pensione: guida alla lettura della certificazione unica

Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo – aggiornamento 2025

- - Che obblighi informativi ha il Fondo Pensione una volta liquidata una prestazione?**
 - il Fondo, entro 30 giorni dall'erogazione di una prestazione invia all'aderente il prospetto di liquidazione.
 - il Fondo, l'anno successivo a quello della liquidazione, con le modalità e le tempistiche definite tempo per tempo dall'Agenzia delle Entrate, provvede ad inviare la CU (Certificazione Unica) relativa al pagamento effettuato.
- In caso l'aderente abbia percepito più prestazioni, ad esempio più rate di RITA, il Fondo deve inviare una CU per ogni liquidazione?**
 - invia una sola CU che riporta il riepilogo di tutti gli importi erogati nell'anno.

In quali casi occorre utilizzare i dati riportati in CU per un conguaglio dichiarazione dei redditi?

- Il conguaglio è previsto nei casi in cui la prestazione erogata dal Fondo è assoggettata ad aliquota imposta ordinaria (ad esempio il montante accumulato tra il 1/1/2001 al 31/12/2006 per il riscatto per dimissioni).
- la CU, in questa fattispecie, valorizza gli stessi campi compilati per i redditi da lavoro dipendente:

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 2	Redditi di pensione 3	Altri redditi assimilati 4			
		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI						
REDDITI		Assegni periodici corrisposti dai coniuge 5	Lavoro dipendente 6	Pensione 7	Data di inizio 8 giorno - mese - anno	Data di cessazione 9 giorno - mese - anno	In forza al 31/12 10	Periodi particolari 11
		Redditi erogati in franchi 12						
RITENUTE		Ritenute Irpef 21	Addizionale regionale all'Irpef 22	Addizionale regionale 2023 trattenuta nel 2024 23	Addizionale regionale 2024 rapporti cessati 24			
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF						
		Saldo 2023 25	Acconto 2024 26	Saldo 2024 27	Rapporti cessati 2024 28	Acconto 2025 29		
		Ritenute Irpef sospese 30	Addizionale regionale all'irpef sospesa 31	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2024 32				
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA						
		Acconto 2024 33	Saldo 2024 34	su trattenute 2024 a saldo 35	su trattenute 2024 in acconto 36			

In quali casi, essendo stata applicata la tassazione separata alla prestazione erogata, l'aderente NON deve effettuare un conguaglio in dichiarazione dei redditi?

- per le anticipazioni relative ai montanti maturati prima del 31/12/2006;
- per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale dei montanti maturati prima del 31/12/2006;
- per gli aderenti «vecchi iscritti» (ovvero iscritti prima del 28/4/93 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15/11/92 che non abbiano mai riscattato la precedente posizione previdenziale), in caso non abbiano richiesto almeno la metà del montante maturato dopo il 2007 in rendita, per l'intero montante. Per tale aderente il montante maturato prima del 31/12/2000 è assoggettato a tassazione con la medesima aliquota di tassazione del tfr.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA					
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA					
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta netta operata nell'anno	Ritenute sospese	
801	802	803	804	805	
Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda	
806	807	808	809	810	
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo			
811	812	813			

In quali casi NON è previsto un conguaglio in dichiarazione dei redditi e il montante maturato è assoggettato a tassazione agevolata, quindi a «titolo di imposta» (con un massimo del 23%)?

- per le rate di RITA (rendita integrativa temporanea anticipata)
- per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese quelle erogate ad aderenti vecchi iscritti che abbiano convertito in rendita almeno la metà del montante accumulato dopo il 2007, per il montante maturato dopo il 2007;
- per il riscatto per perdita dei requisiti relativo a montanti accumulati dopo il 1/01/2007;
- per le anticipazioni relative a montanti accumulati dopo il 2007.

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA						
Totale redditi 481		Totale ritenute Irpef 482		Totale ritenute Irpef sospese 483		
Causale 484	Redditi 485	Titolo 486	Ritenute Irpef 487	Ritenute Irpef sospese 488	Periodo di partecipazione 489 anni mesi	
PERIODO						
Aliquote 490	Anticipazioni reintegrate 491	Numero di giorni 492	Data di inizio 493 giorno mese anno	Data di cessazione 494 giorno mese anno	495	Codice fiscale del sostituto



In caso di erogazione della rendita, viene inviata la CU?

Certo, l'invio viene effettuato dal gestore che eroga la rendita e non direttamente dal Fondo.

Gli importi erogati riferibili a prestazioni maturate prima del 2006 sono assoggettati a tassazione ordinaria, necessitano quindi di eventuale conguaglio in dichiarazione dei redditi.

Importi erogati riferibili a prestazioni maturate dopo il 1/1/2007 sono assoggettati a ritenuta a titolo definitiva. Non sono da conguagliare in dichiarazione dei redditi.